

R e p . n.
del

CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL CODICE CER 20.03.01 "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI"

PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2024

CIG _____

IMPORTO PRESUNTO € OLTRE I.V.A.

L’anno duemilaventidue, addì del mese di nella residenza Comunale, innanzi a me Dott., Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa, nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs 18/08/200 n. 267, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- ...(nome e cognome del dirigente firmatario)...., nato a il C.F.:....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del ..., con sede in Velletri, piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1, C.F. 01493120586, nel prosieguo denominato “Comune”;
- ...(nome e cognome del contraente firmatario)... nat.... a il/...../....., C.F....., nella sua qualità di della

Società, C.F.,
P.IVA,....., iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
..... al n, domiciliato, per la carica,
presso la sede della suddetta società sita a in
Via n, di seguito nel presente atto denominato
“Contraente” oppure “Affidatario” oppure “Aggiudicatario”;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente
certo.

PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n..... del (determinazione a contrarre),
sono state avviate le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto e approvato lo
schema di contratto di che trattasi;

in esito alle procedure di affidamento, con Determinazione Dirigenziale n.
del si è proceduto all'aggiudicazione ed all'affidamento del servizio in
oggetto alla società

l'aggiudicazione è stata comunicata ai controinteressati in data, ai sensi
dell'art. 76 -comma 5 -del D.Lgs. n. 50/2016;

ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 si rende necessario sottoscrivere il contratto
d'appalto in relazione ai servizi affidati;

(richiamare la documentazione antimafia) ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 159/2011, è stata
acquisita dal Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia l'informativa antimafia prot. n. del, dalla quale
risulta che a carico del contraente non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto
di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011

(in alternativa)

*che ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011, come modificato con L.
161/2017 , è stata acquisita e depositata agli atti d'ufficio prot. n. del
....., l'autocertificazione resa dai soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto
attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
dello stesso decreto legislativo n. 159/2011, stante l'urgenza di addivenire alla stipulazione
del presente contratto dichiarata dal Dirigente con la sottoscrizione del medesimo. Tra le
parti viene previsto accettato e stabilito la condizione risolutiva espressa per cui se dalla
informazione antimafia, in corso di acquisizione dalla Banca dati nazionale unica, dovessero
risultare cause ostative, l'amministrazione recederà dal presente contratto e troverà*

applicazione quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 92 comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 e smi.

con verbale prot. del, redatto ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 49/2018 è stato disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto;

relativamente al Contraente è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. n. INPS del, depositato agli atti d'ufficio;

(*richiamare verifica dei requisiti*) il Dirigente _____ o il RUP _____ attesta di aver proceduto con nota prot. n. ____ del _____ o con determinazione n. ____ del _____ alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di gara nei confronti dell'aggiudicatario.

con la firma del presente contratto il Contraente dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Velletri;

(*nome e cognome del dirigente firmatario*), nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il Comune conferisce in via esclusiva alla società, che tramite il soggetto a ciò legittimato accetta, il “*Servizio di trattamento dei rifiuti di cui al codice CER 20.03.01 -rifiuti indifferenziati - PERIODO Gennaio 2023 - Dicembre 2024*” per il quantitativo annuo di rifiuti, non vincolante, stimato in 4600 (quattromilaseicento) tonnellate/anno corrispondente a circa 385 (trecentottantacinque) tonnellate al mese di cui alla determinazione dirigenziale in premessa citata.

Nell'ambito e per la durata del presente contratto l'Affidatario si impegna ad accettare e sottoporre a trattamento i rifiuti identificati con codice CER 20.03.01 alle condizioni indicate nel presente contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto.

Articolo 2 -Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto dell'affidamento disposto con il presente contratto:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il D.M. n. 49/2018;
- le disposizioni legislative e regolamentari, anche regionali e comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto di appalto.

Articolo 3 – Durata del contratto e proroghe

Il presente contratto avrà durata pari a ventiquattro mesi con decorrenza dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2024.

È escluso il rinnovo tacito.

Il Comune, alla scadenza dei ventiquattro mesi, valutate le ragioni di convenienza e l'interesse pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, ha la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi patti prezzi e condizioni o a condizioni più favorevoli, per ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

(eventuale) Le parti danno atto che il servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto è stato parzialmente svolto e che gli effetti di quest'ultimo hanno validità ricognitoria e di regolarizzazione contabile/fiscale delle prestazioni rese. Restano fermi, compatibilmente con l'avvenuta esecuzione, i restanti obblighi.

Articolo 4. Corrispettivo e tracciabilità

L'appalto è dato a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **corrispettivo stimato** dell'affidamento di cui trattasi è pari a €..... oltre IVA al 10% compresi ulteriori oneri ambientali come stabiliti per legge, per un totale di €

Il **corrispettivo unitario** per il conferimento del rifiuto CER 20.03.01 è pari alla tariffa di €/ton (euro a tonnellata) al netto di IVA, benefit ambientali di cui

al decreto Commissariale n. 15/2005, tributo speciale per il deposito in discarica (c.d. Ecotassa) di cui alla L.R. 42/98 e ogni altro onere o peculiarità così come stabilito dalla Determina della Regione Lazio n. di approvazione della tariffa.

(eventuale) Il corrispettivo è da intendersi salvo conguagli positivi o negativi, come stabilito dalla Determina della Regione Lazio n. di approvazione della tariffa.

Il corrispettivo unitario deve intendersi “franco destino”.

Ogni anno, a far data dal, la tariffa sarà soggetta a rivalutazione con adeguamento ISTAT, così come previsto dalla Determina della Regione Lazio n. di approvazione della tariffa.

Ogni applicazione o variazione di benefit ambientali, eventuali tributi e/o oneri previsti dalla normativa vigente in materia nonché eventuali conguagli che dovessero intervenire durante l'efficacia del contratto comporteranno un automatico adeguamento del corrispettivo unitario.

Alla tariffa andranno addizionati i benefit ambientali di cui al cap. 9.3.6.2 dell'allegato A al Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti della Regione Lazio n. 15 del 11.03.2005 così come stabiliti dalla Regione Lazio.

Le parti prendono atto che in merito al c.d. benefit ambientale disciplinato dall'art. 29 della legge regionale n. 27/98 e dal seguente Decreto del Commissario della Regione Lazio n. 15/2005 e s.m.i. il ruolo della ditta è quello di mero intermediario tra il Comune di Velletri quale soggetto conferente/obbligato e gli Enti beneficiari. In considerazione di ciò, fermo restando l'obbligo della dittadi versare il benefit ricevuto all'ente beneficiario, laddove per effetto di intervento normativo o giurisdizionale si rendesse necessaria la restituzione al Comune di Velletri di quanto versato a titolo di benefit ambientali, quest'ultimo garantisce sin da ora che, in una simile ipotesi, richiederà tale importo all'unico soggetto obbligato alla restituzione ovvero l'ente che ha ricevuto il c.d. benefit ambientale e che si asterrà dal porre in essere qualsiasi azione giudiziale di natura ordinaria e/o esecutiva nei confronti della ditta

Il corrispettivo dovuto sarà fatturato entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo sulla scorta dei quantitativi di rifiuto CER 20.03.01 effettivamente conferiti nel mese di riferimento. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente:

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; l'Affidatario indica fin d'ora il conto corrente dedicato per

i movimenti finanziari relativi al servizio di cui assume l'onere che è il seguente:
..... - IBAN e si impegna a comunicare tempestivamente
al Dirigente del Settore eventuali variazioni a riguardo.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto c/c all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 3 comma 3 della sopracitata legge.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi da quelli idonei a garantire la tracciabilità, si procederà all'automatica risoluzione del presente contratto.

Il pagamento dovrà intendersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione della stessa (l'invio sarà effettuato in xml – fatturazione elettronica) ovvero entro la fine del mese successivo a quello del periodo di fatturazione e la fattura potrà essere anticipata a mezzo e-mail, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, al seguente indirizzo: ufficio.ambiente@pec.comune.velletri.rm.it. Qualora il Comune abbia problemi di ricezione sulla casella di posta certificata o sul sistema informatico, dovrà darne immediata comunicazione all'Affidatario indicando un'altra modalità di spedizione della fattura. Qualora tale comunicazione non sia effettuata da parte del Comune, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di emissione della fattura. Ai fini della determinazione delle quantità conferite le parti riconoscono validità unicamente ai cartellini redatti in occasione delle operazioni di pesa che si svolgeranno presso gli impianti destinatari dello smaltimento/trattamento finale in occasione di ogni singolo scarico.

Le parti convengono che in caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini sopra indicati l'Affidatario avrà facoltà di sospendere il servizio, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1460 C.C., inviando preventiva comunicazione al Comune a mezzo telefax o PEC, fatta salva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto con comunicazione da inviarsi al Comune, a mezzo di raccomandata A/R, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di spedizione.

Scaduti i termini di pagamento sopra convenuti saranno comunque dovuti gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i..

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la copertura dell'affidamento per tutto il periodo contrattuale e ad integrare l'impegno di spesa non appena esso sia in via di esaurimento; l'invio della determina con il nuovo impegno di spesa a mezzo pec o mail

ordinaria costituirà condizione essenziale per la prosecuzione dei servizi oggetto del contratto. L’Affidatario dichiara che il Sig. nato a il, C.F., nella sua qualità di della Ditta è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare, con firma disgiunta, la somma ricevuta in conto ed a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune (gli atti da cui risulta tale designazione, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto).

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all’Affidatario e all’eventuale applicazione delle disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 - comma 13 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

Articolo 5 – Modalità di conferimento

Nell’ambito e per la durata del presente contratto il Comune si impegna a conferire e l’Affidatario si impegna a ricevere un quantitativo di rifiuti stimato in circa 4.600 tonnellate/anno, salvo le motivazioni di interdizione di cui al successivo art. 6, commi 2 e 3.

Il quantitativo di rifiuti, per quanto basato su stime affidabili, è da ritenersi indicativo e non vincolante per il Comune di Velletri, potendo variare, nel corso dell’anno, in relazione all’effettivo andamento della raccolta differenziata.

L’Affidatario si impegna ad accettare un quantitativo di rifiuti differente, in aumento o in diminuzione, nell’ambito dei limiti di legge.

Le operazioni di gestione dei rifiuti saranno documentate dal Comune e dall’Affidatario, ognuno per quanto di rispettiva competenza, in base alle disposizioni di legge vigente in materia.

Il trasporto ed il conferimento dei rifiuti presso l’impianto ed ogni ulteriore attività sono effettuati esclusivamente a cura, responsabilità e spese del Comune, che dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni e degli altri atti di consenso necessari (che provvederà a

fornire in copia all’Affidatario) nonché di possedere i mezzi ed il personale idonei e abilitati e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto si sua competenza, le vigenti disposizioni in materia. Nello svolgere le attività di propria competenza, il Committente dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le modalità di conferimento presso l’impianto indicate nelle informazioni di sicurezza trasmesse dall’Affidatario, che si impegna ad osservare e a far osservare dai terzi eventualmente incaricati, unitamente ad ogni eventuale ulteriore prescrizione che il contraente dovesse successivamente impartire ai fini del regolare svolgimento delle suddette attività.

Il servizio di conferimento dovrà essere svolto dal Lunedì al Venerdì dalle ore alle ore-ed il Sabato dalle ore alle ore-.

(eventuale) Nel caso di conferimenti effettuati dal Lunedì al Venerdì oltre l'orario previsto, la Ditta applicherà il prezzo maggiorato di €/ton sul prezzo indicato nell'art. 4.

La Ditta garantisce il servizio di ricezione di rifiuti anche nei giorni domenicali e festivi purché lo stesso sia richiesto dal Comune in forma scritta a mezzo PEC con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. *(eventuale) Per tale servizio sarà applicato il sovrapprezzo di €/ton + IVA sul corrispettivo unitario indicato al precedente Articolo 4. Qualora il Comune effettui il servizio domenicale o festivo senza preventiva comunicazione, dovrà comunque corrispondere l'importo maggiorato di conferimento di cui al presente articolo.*

L’Affidatario effettuerà sui rifiuti in entrata i controlli sulla radioattività tramite il portale per il rilevamento di materiali radioattivi di cui è dotato; se dal controllo effettuato dovesse risultare la presenza di sostanze radioattive, il mezzo sarà sottoposto a fermo fino a determinazione e isolamento della sorgente radioattiva; i controlli saranno effettuati a mezzo di tecnici abilitati e il costo delle analisi e del successivo smaltimento dei rifiuti radioattivi saranno a carico dell’amministrazione comunale come da tariffario allegato.

Articolo 6 – Sospensione parziale o totale delle prestazioni. Cause di forza maggiore.

I servizi oggetto del presente contratto rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e, conseguentemente, non possono essere sospesi se non per cause espressamente previste dalla vigente legislazione.

L’Affidatario ha la facoltà di non procedere al ritiro dei rifiuti prodotti e/o conferiti dal Comune, ancorché previsti nei limiti dei quantitativi convenuti, qualora si verifichino circostanze non imputabili alla stessa che determinino, in tutto o in parte, l’impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell’impianto di smaltimento/trattamento finale.

Devono intendersi circostanze non imputabili all’Affidatario, che determinano in tutto o in parte l’impossibilità di detto funzionamento dell’impianto anche quelle che, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano: a) fermate dell'impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altra causa; b) scioperi; c) guerre o atti di ostilità comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; d) blocchi o embarghi; e) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; f) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; g) leggi, normative, atti, provvedimenti, comportamento od omissioni dell'Autorità competenti (ad esempio la revoca, la variazione, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi); h) provvedimenti, comportamenti o omissioni della dei soggetti pubblici competenti che rendano impossibile il conferimento dei rifiuti; i) sospensione del servizio qualora intervenga una richiesta di interruzione dei conferimenti di rifiuti da parte del Comune sede dell'impianto; l) saturazione dei limiti di stoccaggio autorizzati avvenuta per qualsiasi causa (sospensione dei conferimenti da parte di impianti finali di recupero e/o di smaltimento, fermo dell'impianto per guasti impiantistici che impediscono la lavorazione dei rifiuti, ecc.).

Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, la Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione via PEC all'Amministrazione comunale che, di conseguenza, procederà alla immediata sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto. La Ditta comunicherà con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

Le Parti si danno atto che nulla è rispettivamente dovuto, a qualsivoglia titolo, durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

Articolo 7 – Caratteristiche dei rifiuti conferiti

L'Amministrazione comunale dichiara di aver preso visione, conoscere, ed accettare, l'elenco delle tipologie di rifiuti che la Ditta è autorizzata a trattare nell'Impianto.

I rifiuti da conferire presso l'impianto di trattamento/smaltimento finale sono solamente quelli caratterizzati dal codice CER 20.03.01 con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rifiuti non prevista nel presente contratto.

In ogni caso è vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'impianto di trattamento/smaltimento finale.

L'Affidatario ha la facoltà, in ogni momento e senza preavviso, di effettuare verifiche, anche visive, e controlli analitici, anche a campione, sulla tipologia e/o composizione dei rifiuti conferiti all'impianto (la verifica sarà effettuata previa comunicazione scritta al Comune, il quale potrà effettuare il controllo in contraddittorio).

Qualora a seguito delle verifiche e/o dei controlli analitici di cui sopra i rifiuti conferiti

dovessero risultare non corrispondenti per tipologia e/o composizione al codice CER 20.03.01, l’Affidatario sospenderà i conferimenti e comunicherà tale circostanza al Comune nonché a tutti gli Enti competenti. Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti considerati non idonei saranno pertanto respinti dall’Affidatario e il Comune avrà l’obbligo di immediato ritiro. Ove il Comune non provveda, lo smaltimento sarà effettuato dall’Affidatario verso altro operatore, con obbligo di rimborso delle spese sostenute a carico del Comune. La ripetuta difformità dei rifiuti conferiti dal Comune rispetto a quelli rientranti nel CER 20.03.01 debitamente constatata, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell’art.14 del presente atto.

TITOLO II – GARANZIA, POLIZZA ASSICURATIVA E PIANO DELLA SICUREZZA

Articolo 8. Garanzia definitiva

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita dall’Affidatario mediante Garanzia Fideiussoria n rilasciata dalla, per un importo di € (...../..) pari al % dell’importo di contratto, Iva esclusa, *(eventuale) beneficiando delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, in quanto in possesso delle certificazioni di qualità UNI ISO 9001 ed UNI ISO 14001 allegate in copia conforme al presente contratto.*

Ai sensi dell’art. 93, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente ad eccezione dei maggiori costi derivanti dalla modifica, da qualsiasi ragione determinata, della tariffa applicata. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nel servizio.

Il Comune non potrà invece escutere la cauzione in caso di eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto per cause di forza maggiore e nel caso di variazioni delle tariffe di smaltimento o dei benefit ambientali.

Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere al contraente.

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di verifica delle prestazioni di cui all'art. 102 del Codice o comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9. Polizza assicurativa

L'Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione affidate con il presente contratto, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tale scopo l'affidatario ha prodotto, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., polizza RCT/RCO n.con massimale pari a euro.....

TITOLO III – ALTRI OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 11. Divieto di cessione e di subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Non è ammesso subappalto.

Articolo 12. Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta affidataria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Velletri – Servizio Gestione e Controllo servizi ambientali - sito in Velletri, piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1.

Articolo 13. Altri obblighi

Fermi restando gli ulteriori obblighi specificamente assunti con il presente contratto, le parti dichiarano di conoscere e si obbligano comunque ad osservare, sotto la propria autonomia ed esclusiva responsabilità, la normativa vigente che regola in ogni suo profilo l'attività oggetto del presente contratto, ed in particolare le disposizioni in materia di tutela

dell'ambiente e di gestione dei rifiuti, di igiene e sicurezza del lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie, di trasporto ecc., per tutto quanto attiene alle attività di rispettiva competenza e dei terzi eventualmente a qualsiasi titolo incaricati, della cui idoneità autorizzativa tecnica e professionale e del cui operato, risponde in via integrale ed esclusiva, anche verso i terzi, quella tra le parti che abbia rispettivamente conferito l'incarico.

Le parti si obbligano, inoltre, al rispetto di tutte le prescrizioni e le condizioni del contraente per consentire la completa e regolare esecuzione del servizio di cui al presente contratto, coordinandosi opportunamente tra loro.

Il Comune resta comunque responsabile per qualsivoglia danno a persone o cose verificatosi presso l'impianto di smaltimento/trattamento finale e/o danni causati allo stesso imputabili al Comune stesso ovvero a terzi dal medesimo incaricati.

Articolo 14. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o inviata a mezzo pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei servizi; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del contratto; i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La facoltà di risolvere il contratto potrà essere esercitata in tutti gli altri casi previsti dalla specifica normativa.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'Affidatario ha la facoltà recedere dal presente contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta a norma dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Comune si renda inadempiente rispetto ad una sola delle obbligazioni di seguito elencate e da ritenersi essenziali:

1. mancato rispetto dei quantitativi di rifiuti come concordati nel presente Contratto, per almeno 3 settimane, anche non consecutive, durante la vigenza del presente Contratto,

fermo restando quanto previsto nell'art. 5 comma 3;

2. inosservanza degli obblighi e/o violazione dei divieti in tema di tipologia, composizione e altre caratteristiche qualitative dei rifiuti conferiti;
3. mancato pagamento degli importi dovuti entro i termini stabiliti nell'art. 4 con riferimento anche ad una sola fatturazione.
4. mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7: sarà considerato inadempimento il comportamento del Committente che determini l'emissione da parte dell'Appaltatore nei confronti dello stesso Committente di almeno tre non conformità contestate per iscritto e classificate come "gravi";
5. mancato pagamento dei benefit ambientali.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 15. Formula risolutiva espressa

È prevista la risoluzione del presente contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In tal caso il Comune procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 16. Penali

In considerazione del fatto che il servizio oggetto dell'appalto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, le operazioni di conferimento del rifiuto non potranno in ogni caso essere interrotte, se non per le cause di forza maggiore di cui all'art. 6 del presente contratto.

Nel caso di interruzione del servizio a causa di decadenza delle autorizzazioni e/o di interdizione all'accesso all'impianto per qualunque causa non imputabile al Comune né derivante da forza maggiore, la stazione appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario e valersi della cauzione ai sensi dell'art. 103 comma 2 del Codice.

In ogni caso, l'applicazione delle penali previste non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti che, dalla inadempienza dell'Affidatario, derivassero, per qualsiasi motivo, al Comune di Velletri.

Articolo 17. Incompatibilità ex dipendenti comunali

L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 18. Controversie

Eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore, ove non venga raggiunto un accordo bonario, saranno disciplinate dalla normativa applicabile all'appalto di che trattasi.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto sono devolute all'autorità giudiziaria del competente Foro di Velletri con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 19. Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il Codice dei contratti n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Regolamento degli appalti D.P.R. n.207/2010 laddove e/o per la parte ancora in vigore, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia comunque applicabili all'appalto in oggetto, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale, dal R.U.P. e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 20. Regime fiscale

Agli effetti fiscali si dichiara che l'appalto oggetto del presente contratto è soggetto all'IVA.

TITOLO IV – SPESE E OBBLIGHI DI CONDOTTA

Articolo 21. Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del soggetto affidatario, che dichiara di accettarle senza diritto a rivalsa.

Articolo 22. Registrazione e imposta di bollo

Del presente contratto le parti richiedono, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, la registrazione con imposta in misura fissa trattandosi di contratto relativo alla prestazione di un servizio/lavori/forniture assoggettato all'imposta sul valore aggiunto.

La registrazione avverrà con modalità telematica ai sensi art. 3 bis del D.Lgs 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art. 21 c. 5 del D.Lgs. n. 82/2005.

L'imposta di bollo è assolta mediante modalità telematica ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, con Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di € (...../..).

Al presente contratto si applica inoltre la riduzione dei diritti di segreteria di cui la numero 9 tabella D allegata all'art. 40 della Legge 604/1962 e s.m.i.

Articolo 23. Privacy e obblighi di condotta

Il Comune di Velletri, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR UE/2016/679), informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La ditta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito <http://velletri.etrasparenza.it>. In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte della ditta ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 24. Allegati

Le parti si danno atto reciprocamente di conoscere i seguenti atti, che ancorché non allegati, sono in atti:

Allegato A: Determinazione Dirigenziale n. del Comune di Velletri (affidamento)

Allegato B: Determinazione Regionale n. del (approvazione tariffa)

Allegato C: Informazioni di sicurezza per accesso all'impianto Ditta

Eventuali ulteriori allegati da specificare

Richiesto, io Segretario Generale Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, da persona di mia fiducia e su mia stretta e diretta sorveglianza. Atto che consta di n..... facciate, del quale è stato dato lettura alle parti contraenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alle loro volontà ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n.89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL DIRIGENTE (.....)

LA DITTA (.....)

IL SEGRETARIO GENERALE (.....) firmato digitalmente